

CXLIII^a TORNATA

LUNEDÌ 16 MAGGIO 1932 - Anno X

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazione (del senatore Pantano) Pag.	5068
PRESIDENTE	5068
DE BONO, <i>ministro delle colonie</i>	5069
Congedi	5068
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87, relativo alla trasmissione degli atti tecnici e dei certificati di classifica a corredo delle domande di mutuo e di contributo diretto dello Stato per danni causati dai terremoti, e proroga del termine di cui all'articolo 317 del Testo Unico 19 agosto 1917, n. 1399, modificato con l'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 marzo 1924, n. 439, relativo alla attività del Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (1189)	5069
« Ricorsi per tasse ed imposte nelle Colonie » (1213)	5070
« Provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti, che hanno usufruito delle riparazioni gratuite a carico dello Stato, senza averne diritto » (1222)	5072
« Modificazioni alle leggi sul reclutamento del Regio esercito » (1223)	5073
« Raggruppamento in due reggimenti dei battaglioni minatori » (1229)	5074
« Inclusione di un rappresentante dell'Associazione fascista della Scuola nel Consiglio direttivo dell'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze » (1236)	5074
« Aumento del contributo del Ministero dell'educazione nazionale a favore della Regia Scuola professionale annessa all'Istituto Pro Ciechi « Paolo Colosimo » in Napoli » (1237)	5075
« Determinazione delle tasse scolastiche nei Regi Conservatori di musica » (1256)	5075

« Proroga di termine relativamente ad una operazione di finanziamento riguardante il comune di Cremona » (1257)	5077
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1670, che autorizza il Ministro per le corporazioni a disporre la costituzione di Consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica » (1177)	5077
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 56, riguardante la riduzione dei ruoli organici della Milizia nazionale forestale » (1178)	5078
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 122, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonché al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per detto esercizio finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 18 febbraio 1932, numeri 121 e 123, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1185)	5078
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 193, che ha dato approvazione all'Accordo commerciale provvisorio italo-brasiliano del 28 novembre 1931 » (1197)	5078
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 95, che approva il piano regolatore e le relative norme di esecuzione per la sistemazione della zona adiacente alla sede del nuovo Palazzo degli uffici giudiziari in Milano » (1198)	5082
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, portante provvedimenti riguardanti il servizio delle radiodiffusioni » (1199)	5082
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1932, n. 88, concernente la	

sostituzione dell'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli » (1200)	5083
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 261, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci delle Aziende autonome dei Monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dei Patrimoni riuniti ex economici e dei Telefoni di Stato, per detto esercizio finanziario; e convalidazione del Regio decreto 24 marzo 1932, n. 262, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo » (1203)	5083
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 231, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società italiana di servizi marittimi per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero » (1209)	5084
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 211, che stabilisce il regime doganale per il caffè crudo originario e proveniente da Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita » (1214)	5084
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 266, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1932 del <i>modus vivendi</i> di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 24 novembre 1931 » (1215)	5084
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1932, n. 306, recante provvedimenti per l'istruttoria delle domande di mutuo presentate al soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria » (1217)	5085
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, concernente tassa speciale per le merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge del Regno » (1227)	5085
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 267, che ha dato approvazione all'Accordo commerciale italo-jugoslavo, concluso a Belgrado il 23 novembre 1931 » (1228)	5085
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 242, che ha dato esecuzione al <i>modus vivendi</i> commerciale italo-francese ed agli Atti annessi, firmati in Roma il 4 marzo 1932 » (1230)	5086
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 295, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 tra il Regno d'Italia e il Regno del Higiab e del Neged, e sue dipendenze:	

1° Trattato di amicizia italo-higiazeno e relativi scambi di note;	
2° Trattato di commercio italo-higiazeno » (1231)	5086
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 303, concernente il quantitativo massimo di olio di oliva prodotto nelle Isole italiane dell'Egeo da ammettere annualmente in franchigia da dazio doganale » (1232)	5086

Relazioni :

(Presentazione)	5081
---------------------------	------

Uffici :

(Riunione)	5069
----------------------	------

Votazione a scrutinio segreto :

(Risultato)	5079
-----------------------	------

La seduta è aperta alle ore 16.

COSSILLA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Badaloni per giorni 15; Bergamini per giorni 5; Castellani per giorni 15; Di Stefano per giorni 20; Fara per giorni 1; Guaccero per giorni 7; Lanza di Scalea per giorni 3; Mango per giorni 5; Marcello per giorni 5; Sailer per giorni 3; Silvestri per giorni 8; Solari per giorni 5; Venino per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Commemorazione**del senatore Edoardo Pantano.**

PRESIDENTE. È mancato stamane, in Roma, il nostro venerando collega senatore Edoardo **Pantano**. Novantenne, conservava fino a poco tempo fa aspetto vegeto e vivacità d'indole e di mente, segni ammirabili della sua fortissima tempra. Di lui ricorderò sopra tutto la nobile giovinezza garibaldina. Dalla natia Sicilia egli seguì fedelmente l'Eroe ad Aspromonte, e poi nel Trentino, e infine a Mentana.

Benchè laureato in medicina, non esercitò mai la professione sanitaria, ma si occupò prevalentemente, come pubblicista e uomo politico, di problemi economici e sociali, acquistando in tale materia competenza e autorità. Deputato operoso e pugnace per nove legislature, trasmigrò nel 1906 dalle file repubblicane a quelle radicali, con l'assunzione del dicastero dell'agricoltura nel primo Gabinetto Sonnino. Fu poi anche ministro dei lavori pubblici nel 1919. Apparteneva dal 1921 alla nostra Assemblea, nella quale potè esplicare un'attività assai scarsa. Aveva tenuto autorevolmente la presidenza dell'Istituto internazionale d'agricoltura.

Il Senato si inchina reverente alla memoria dell'antico patriota, dell'illustre veterano parlamentare.

DE BONO, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BONO, *ministro delle colonie*. Il Governo si associa alle nobili parole pronunciate dal Presidente di questa Assemblea in memoria del senatore Pantano.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani 17 corrente alle ore 15 si riuniranno gli Uffici per esaminare i disegni di legge compresi nel seguente ordine del giorno:

Ricostituzione del comune di San Giovanni Lupatoto (1235);

Approvazione della convenzione stipulata il 29 giugno 1931-IX per l'esercizio delle Regie Fonti di Recoaro (1269);

Correzione dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1931, n. 917, di conversione del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 301, concernente provvedimenti per la costruzione, ricostruzione e riparazione di edifici di culto e di assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Mesina (1275);

Sistemazione delle Aziende dell'Ente autonomo forze idrauliche Adige-Garda e del Consorzio industriale fra le città di Rovereto e Riva (1277);

Modificazioni al 2° comma dell'articolo 26 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del Credito Agrario nel Regno (1278);

Provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini (1279);

Modifica della legge istitutiva dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » per il bonificamento della Sicilia (1280);

Definizione delle controversie già di competenza del Tribunale Arbitrale Misto italo-austriaco e dell'Arbitro Unico (1281);

Estensione dell'abbonamento alle tasse sugli affari sugli atti di consenso e sulle formalità ipotecarie per cancellazione del privilegio convenzionale agrario e delle ipoteche in genere iscritte a garanzia di operazioni di credito agrario compiute da Istituti di credito agrario, nonchè per la riduzione a metà delle normali tasse sugli atti e formalità suddette a favore degli Istituti di credito agrario menzionati nel secondo e terzo comma dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 (1286);

Approvazione della Convenzione firmata a Parigi l'8 luglio 1930 tra l'Italia e la Francia relativa alla rettifica di frontiera sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia (1287);

Riposo settimanale e festivo nel commercio ed orari dei negozi ed esercizi di vendita (1288);

Abbreviazione dei termini della prescrizione in materia civile (1276). (*Iniziato in Senato*).

Approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87, relativo alla trasmissione degli atti tecnici e dei certificati di classifica a corredo delle domande di mutuo e di contributo diretto dello Stato per danni causati dai terremoti, e proroga del termine di cui all'art. 317 del Testo Unico 19 agosto 1917, n. 1399, modificato con l'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 marzo 1924, n. 439, relativo alla attività del Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 1189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Proroga del

termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87, relativo alla trasmissione degli atti tecnici e dei certificati di classifica a corredo delle domande di mutuo e di contributo diretto dello Stato per danni causati dai terremoti, e proroga del termine di cui all'articolo 317 del Testo Unico 19 agosto 1917, n. 1399, modificato con l'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 marzo 1924, n. 439, relativo all'attività del Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario, legge lo stampato N. 1189.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'articolo 6 del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 480, è modificato come appresso:

« Di seguito al 1° comma dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1929, n. 1069, sono aggiunti i seguenti:

Gli atti tecnici presentati, entro i termini fissati dal Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457, al visto dei competenti uffici del Genio civile, e che non siano stati restituiti agli interessati entro il 31 maggio 1930, saranno dagli uffici predetti esaminati e trasmessi direttamente al Ministero delle finanze, o alle Intendenze di finanza o agli Istituti mutuant, non oltre il 30 giugno 1932, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 299, nel caso di cambiamento di classifica del cespite.

Analogamente saranno rimessi, non oltre il 30 giugno 1932, dalle rispettive Prefetture al Ministero delle finanze o alle Intendenze di finanza, o agli Istituti mutuant, i certificati di classifica richiesti dai danneggiati nel prescritto termine del 31 gennaio 1928, ma non potuti ad essi consegnare entro il 31 maggio 1930.

« È fatto, però, obbligo agli interessati di esibire, entro il 30 giugno 1930, al Ministero

delle finanze, od alle Intendenze di finanza, o agli Istituti mutuant, la prova formale di avere presentato gli atti tecnici al Genio civile, e richiesto il certificato di classifica alle Prefetture, entro il 31 gennaio 1928 ».

(Approvato).

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 317 del testo unico delle leggi pel terremoto del 1908, approvato col Decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, modificato con l'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 marzo 1924, n. 439, è sostituito dal seguente:

« La concessione di mutui da parte del Consorzio per i danneggiati dal terremoto del 1908 cesserà quando saranno state deliberate tutte le domande ad esso presentate e debitamente documentate entro i termini prefissi dalla vigente legislazione sui terremoti.

« Le domande per la utilizzazione di residuali diritti a mutuo, entro il limite della somma chiesta a mutuo con la domanda principale, ed apportati in termini; nonchè quelle per la corresponsione del costo dell'area, e del 12 per cento sull'importo dei lavori eseguiti, avanzate al Consorzio in data posteriore al 31 dicembre 1931, potranno essere accolte, qualora risultino presentate entro quattro mesi dalla notifica, del Consorzio agli interessati, dell'eseguito collaudo dei lavori da parte del Genio civile.

« Restano fermi i termini per la esecuzione dei lavori, prescritti dalla vigente legislazione sui terremoti ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ricorsi per tasse ed imposte nelle Colonie » (N. 1213).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ricorsi per tasse ed imposte nelle Colonie ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario, legge lo stampato N. 1213.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le norme vigenti relative alla procedura dei ricorsi per le tasse ed imposte dirette istituite nella Colonia Eritrea, nella Somalia Italiana, nella Tripolitania e nella Cirenaica sono modificate secondo il disposto degli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

Contro le decisioni pronunciate dalle Commissioni di secondo grado o di appello, funzionanti nelle Colonie predette, sui reclami per tasse e imposte dirette, presentati dai contribuenti secondo le disposizioni vigenti, è ammesso il ricorso ad una Commissione Centrale, istituita presso il Ministero delle Colonie, limitatamente ai casi di violazione o di erronea applicazione od interpretazione delle disposizioni relative alle tasse ed imposte dirette in vigore nelle singole Colonie. Alla predetta Commissione Centrale sono altresì devoluti i ricorsi per violazione o falsa applicazione della legge contro decisioni delle Commissioni di secondo grado, che le vigenti disposizioni attribuiscono alla competenza della Corte d'appello della Libia e del Ministero delle Colonie.

(Approvato).

Art. 3.

La Commissione Centrale, di cui all'articolo precedente, è costituita:

a) da un Presidente di Sezione del Consiglio Superiore Coloniale, Presidente;

b) da due membri effettivi del Consiglio Superiore Coloniale designati dallo stesso;

c) dai Direttori Generali per le Colonie dell'Africa Orientale e dell'Africa Settentrionale;

d) da un Direttore Generale e da tre funzionari, di grado non inferiore al sesto, del Ministero delle Finanze, designati dal Ministero delle Finanze.

La Commissione ha sede presso il Ministero delle Colonie; ne è segretario un funzionario

della carriera direttiva dell'Amministrazione Coloniale (gruppo A) di grado non inferiore all'ottavo.

La nomina dei componenti la Commissione è fatta ogni biennio, con decreto del Ministro delle Colonie.

(Approvato).

Art. 4.

Il ricorso alla Commissione Centrale deve essere presentato dal contribuente entro tre mesi dalla notifica della decisione delle Commissioni di secondo grado o di appello funzionanti nelle rispettive Colonie e non sospende il pagamento delle tasse, imposte e delle eventuali penalità.

Il ricorso, redatto in carta bollata da lire 5, deve essere firmato dall'interessato oppure, in caso di più interessati, da uno di essi.

Nel ricorso si esporranno il fatto, le questioni ed i capi della decisione contestata, indicando le disposizioni di legge che si affermano violate od erroneamente applicate e interpretate.

I documenti uniti al ricorso potranno essere prodotti, in originale od in copie autentiche, in esenzione da tassa.

(Approvato).

Art. 5.

Il ricorso può essere presentato al Governo delle rispettive Colonie o alla Segreteria della Commissione Centrale, che ne rilasciano ricevuta, oppure spedito con lettera raccomandata alla Segreteria medesima. In quest'ultimo caso sarà tenuto conto, agli effetti della tempestività del ricorso, della data di spedizione risultante dal timbro e dalla ricevuta postale.

Le ricevute di cui all'alinea precedente sono i soli documenti ritenuti validi per provare la data di presentazione del ricorso.

(Approvato).

Art. 6.

La Commissione Centrale può richiedere ai Governi delle Colonie tutti gli elementi e documenti che ritenga utili al proprio giudizio e può anche sentire la parte ricorrente.

Le decisioni della Commissione Centrale

sono prese a maggioranza di voti con l'intervento di almeno due terzi dei componenti; in caso di parità di suffragi, il voto del Presidente è prevalente.

Le decisioni saranno motivate e dovranno essere pronunziate non oltre quattro mesi dalla presentazione del ricorso e comunicate integralmente, entro dieci giorni, al reclamante ed al Governo della Colonia a cui il ricorso si riferisce.

(Approvato).

Art. 7.

Contro le decisioni della Commissione Centrale non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

(Approvato).

Art. 8.

Le questioni circa la competenza degli uffici finanziari del Regno e delle Colonie, in materia di tasse ed imposte dirette e quelle relative ai conflitti di competenza nella applicazione delle medesime, sono devolute al giudizio di una speciale sezione della Commissione Centrale per le Imposte Dirette del Regno, presieduta dal Presidente di quest'ultima e costituita:

a) dai componenti della Commissione Centrale di cui all'articolo 3;

b) da cinque membri scelti fra i membri della Commissione Centrale per le Imposte Dirette del Regno, che non siano funzionari in attività di servizio dei Ministeri delle Finanze e delle Colonie; e i quali saranno nominati per un biennio con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi di concerto con quello per le Colonie.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti, che hanno usufruito delle riparazioni gratuite a carico dello Stato, senza averne diritto » (N. 1222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Provvedi-

menti a favore dei danneggiati dai terremoti, che hanno usufruito delle riparazioni gratuite a carico dello Stato, senza averne diritto ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo stampato N. 1222.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'articolo 38 del Regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, è sostituito dal seguente:

« I danneggiati da terremoti, che avendo avuto riparati d'ufficio i loro stabili, risultarono poi non aver diritto a siffatto beneficio, possono ottenere che la somma occorsa per le riparazioni venga calcolata sull'importo dei contributi loro spettanti, restando così sospesa la procedura coattiva per il recupero della somma spesa dallo Stato.

« A tale fine il Prefetto, dopo che avrà resa esecutiva la nota di spese, ai sensi dell'articolo 153 della legge comunale e provinciale, Testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, trasmetterà la nota stessa all'Intendenza di finanza competente, la quale inviterà l'intestatario, a mezzo di messo comunale, a dichiarare se intenda chiedere il contributo, fissando il termine per la risposta a giorni 15 dalla data di notifica, ed il termine di altri giorni 60 dalla scadenza del primo, per provvedere i documenti sottoindicati:

« 1° titoli giustificativi del possesso legittimo del fabbricato riparato. Tale documentazione potrà farsi anche con la procedura degli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888, numero 5447;

« 2° certificato storico catastale;

« 3° certificato dell'agente delle imposte attestante il reddito imponibile complessivo del richiedente;

« 4° elenco degli eventuali condomini.

« Trascorso infruttuosamente il termine di giorni 15, come sopra fissato, senza che sia pervenuta risposta, oppure nel caso che l'intestatario si sia dichiarato non proprietario,

l'Intendente di finanza farà affiggere nell'Albo pretorio del comune, in cui è situata la casa riparata, un avviso nel quale si diffida il proprietario dell'edificio stesso a dichiarare, entro il termine di altri giorni 10, se intenda domandare il contributo.

« Tale termine di giorni 10, per le affissioni già intervenute alla entrata in vigore della presente legge, è prorogato, a tutti gli effetti, al 31 dicembre 1932.

« Trascorso inutilmente anche questo termine, sarà continuata la procedura coattiva per la riscossione delle somme dovute allo Stato.

« L'Intendenza di finanza, riconosciuti regolari gli atti, li rimetterà al Ministero delle finanze, il quale, dopo accertato il contributo spettante ai danneggiati, li restituirà all'Intendenza, la quale passerà la nota di spese all'esattore delle imposte dirette, decurtata dell'ammontare del contributo.

« I danneggiati, che ne facciano domanda, potranno ottenere di versare l'importo del loro debito, che non sia possibile compensare con l'importo del contributo dello Stato ad essi spettante, e richiesto nei termini di cui sopra, in dieci rate uguali, a partire dal 1° luglio 1933, con i relativi interessi legali, mediante atto di sottomissione presso l'Intendenza di finanza ».

(Approvato).

Art. 2.

I termini di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, e all'articolo 4 della legge 27 giugno 1929, n. 1069, non sono applicabili alle domande di cui all'articolo 38 del Regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi sul reclutamento del Regio esercito » (N. 1223).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alle leggi sul reclutamento del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo stampato N. 1223.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

All'articolo 110 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437, è sostituito il seguente:

« Il Ministro per la guerra ha facoltà di ridurre a 12 mesi la ferma o di congedare per anticipazione dopo un anno di servizio, in tutto o in parte, i militari che siano stati arruolati dopo essere stati rimandati quali ri-vedibili.

« Il Ministro per la guerra ha altresì la facoltà di ridurre a 12 mesi la ferma dei militari che, pur essendo idonei ad incondizionato servizio a senso degli elenchi di cui al 2° comma dell'articolo 72, abbiano requisiti fisici poco spiccati, secondo determinazioni e modalità da fissarsi classe per classe con decreto ministeriale ».

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 6 della legge 8 gennaio 1931, n. 3 è sostituito il seguente:

« Hanno titolo a ferma minore di 1° grado (12 mesi) gli iscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

« 1° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

« 2° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 1° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

« 3° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come

« ufficiale o come sottufficiale, purchè abbia
 « cessato dal servizio da non più di quattro
 « anni. Sono a tale riguardo equiparati ai mi-
 « litari sotto le armi nel Regio esercito (parte
 « metropolitana e parte coloniale), oltre ai mi-
 « litari della Regia marina, della Regia aero-
 « nautica e della Regia guardia di finanza,
 « anche coloro che prestano servizio nel corpo
 « degli agenti di pubblica sicurezza o nelle mi-
 « lizie speciali, comprese fra le Forze armate
 « dello Stato, il cui servizio sia computato agli
 « effetti della ferma di leva;

« 4° fratello consanguineo di militare, che
 « appartenga ad una delle due classi precedenti
 « a quelle di cui al n. 2° e che abbia prestato
 « o prestato servizio con ferma non inferiore a
 « quella ordinaria di leva ».

Il n. 15° dell'articolo 5 della citata legge è abrogato.

(Approvato).

Art. 3.

La presente legge è applicabile ai militari arruolati con le classi 1912 e successive.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Raggruppamento in due reggimenti dei battaglioni minatori » (N. 1229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Raggruppamento in due reggimenti dei battaglioni minatori ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

Al comma c) dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni è sostituito il seguente:

c) 2 reggimenti minatori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Inclusione di un rappresentante dell'Associazione fascista della Scuola nel Consiglio direttivo dell'Istituto di soccorso " Giuseppe Kirner " in Firenze » (N. 1236).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Inclusione di un rappresentante dell'Associazione fascista della Scuola nel Consiglio direttivo dell'Istituto di soccorso " Giuseppe Kirner " in Firenze ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

All'art. 6 della legge 22 marzo 1928, n. 718, relativa all'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, è sostituito il seguente:

« Art. 6. — L'Istituto è retto dal Consiglio direttivo composto:

a) di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

c) di un rappresentante dell'Associazione fascista della scuola;

d) di cinque soci effettivi scelti dal Ministro per l'educazione nazionale;

e) di un rappresentante di ognuno di quegli enti da cui sarà corrisposto all'Istituto un contributo annuo non inferiore a lire 10.000 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo del Ministero dell'educazione nazionale a favore della Regia Scuola professionale annessa all'Istituto Pro Ciechi " Paolo Colosimo " in Napoli » (N. 1237).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recala discussione sul disegno di legge: « Aumento del contributo del Ministero dell'educazione nazionale a favore della Regia scuola professionale annessa all'Istituto Pro Ciechi « Paolo Colosimo » in Napoli ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario, legge lo stampato N. 1237.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il contributo annuo del Ministero dell'Educazione nazionale a favore della Regia Scuola professionale annessa al Patronato pro ciechi, « Paolo Colosimo » in Napoli, fissato in lire 200.000 dal Regio decreto 27 luglio 1928, numero 2165, e ridotto a lire 190.000 per effetto del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1491, è elevato a lire 410.000.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà aumentato di lire 220.000 lo stanziamento dal Capitolo 71 del bilancio passivo del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio 1931-1932.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Determinazione delle tasse scolastiche nei Regi Conservatori di musica » (N. 1256).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Determina-

zione delle tasse scolastiche nei Regi Conservatori di musica ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario, legge lo stampato N. 1256.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le tasse scolastiche dei Regi conservatori di musica, di cui alla tabella A del Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 3123, sono sostituite da quelle indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto riguarda le modalità di versamento e di distribuzione di dette tasse.

(Approvato).

Art. 2.

I candidati agli esami di diploma di direzione d'orchestra sono tenuti al pagamento di lire 600, oltre alla tassa di esame, a titolo di contributo per le spese d'orchestra.

(Approvato).

Art. 3.

Il pagamento del contributo di cui all'articolo precedente è effettuato direttamente all'economista dell'Istituto e le relative somme sono iscritte per intero nel bilancio dell'Istituto stesso per l'esercizio seguente.

(Approvato).

Art. 4.

Le tasse per gli esami di compimento dei corsi complementari sono dovute anche quando le relative prove siano sostenute in sede di esami di compimento di un periodo o di diploma. A tal fine si considera esame di compimento dei corsi complementari quello sostenuto nell'ultimo anno di detti corsi, anche se questi siano distribuiti nei vari periodi in cui ciascuna scuola è distinta.

(Approvato).

Art. 5.

La tassa di frequenza per i corsi straordinari è dovuta quando l'allievo non sia iscritto ad altre scuole dell'Istituto.

(Approvato).

Art. 6.

Gli alunni che in virtù dell'ordinamento precedente a quello attualmente in vigore, si trovino ancora iscritti al corso fondamentale sono tenuti al pagamento della tassa di frequenza già stabilita per detto corso.

(Approvato).

TABELLA

Tasse scolastiche nei Regi Conservatori di musica.

A) — Tassa di esame di ammissione alle varie scuole	L.	80
Tassa di immatricolazione		60
B) — Tassa di frequenza (per ciascun anno):		
alle scuole di strumenti a fiato e contrabasso		80
a tutte le altre scuole, compresi i corsi straordinari		200
C) — Tassa degli esami di compimento dei corsi complementari (per ciascun corso):		
per gli alunni		30
per i privatisti		45
D) — Tassa degli esami di compimento del periodo inferiore per le scuole di canto (ramo cantanti e ramo didattico) e d'arpa:		
alunni		90
privatisti		150
per le scuole di strumenti a fiato e contrabasso:		
alunni		30
privatisti		45
per tutte le altre scuole:		
alunni		50
privatisti		75
E) — Tassa degli esami di compimento del periodo medio:		
alunni		90
privatisti		150
F) — Tassa degli esami di diploma:		
Scuola d'istrumenti a fiato e contrabasso:		
alunni		70
privatisti		100
Scuola d'istrumentazione per banda:		
alunni		100
privatisti		200
Per tutte le altre scuole:		
alunni		180
privatisti		300
Diplomi		25

Questo disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga di termine relativamente ad una operazione di finanziamento riguardante il comune di Cremona » (N. 1257).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Proroga di termine relativamente ad una operazione di finanziamento riguardante il comune di Cremona ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge lo stampato N. 1257.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È prorogata fino al 30 giugno 1932 la chiusura del conto corrente di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 945, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2726, concernente l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde la somma di lire 3.000.000 per mutuarla, a sua volta, al comune di Cremona.

La somma che la Cassa di risparmio delle provincie lombarde verserà nel detto conto corrente, entro il 30 giugno 1932, aumentata degli interessi capitalizzati alla stessa data, sarà ammortizzata dalla Cassa depositi e prestiti dal 1° luglio 1932 al saggio del 3 e un ottavo per cento in ragione semestrale, in 10 annualità uguali pagabili a rate semestrali con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno a cominciare dal 31 dicembre 1932.

Resta fermo quanto è stato già disposto circa l'ammortamento da parte del comune di Cremona dell'intero mutuo di lire 3.000.000 e l'ammortamento da parte della Cassa depositi e prestiti della somma versata nel suddetto conto corrente fino al 31 dicembre 1930 aumentata degli interessi capitalizzati maturati alla stessa data.

È applicabile all'operazione connessa con la detta proroga di chiusura del conto corrente

la disposizione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge sopra indicato.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1670, che autorizza il Ministro per le corporazioni a disporre la costituzione di Consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica » (N. 1177).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1670, che autorizza il Ministro per le corporazioni a disporre la costituzione di Consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica.

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1670, che autorizza il Ministro per le corporazioni a disporre la costituzione di consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 56, riguardante la riduzione dei ruoli organici della Milizia nazionale forestale » (N. 1178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 56, riguardante la riduzione dei ruoli organici della Milizia Nazionale Forestale »

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 56, riguardante la riduzione dei ruoli organici della Milizia Nazionale Forestale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 122, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè al bilancio dell'Azienda autonoma delle Poste e Telegrafi per detto esercizio finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 18 febbraio 1932, nn. 121 e 123, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 122, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per detto esercizio finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 18 febbraio 1932, nn. 121 e 123, relativi

a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 122, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per detto esercizio finanziario; e sono convalidati i Regi decreti 18 febbraio 1932, nn. 121 e 123, con i quali vennero autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per il predetto esercizio finanziario 1931-32.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 193, che ha dato approvazione all'Accordo commerciale provvisorio italo-brasiliano del 28 novembre 1931 » (N. 1197).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 193, che ha dato approvazione all'Accordo commerciale provvisorio italo-brasiliano del 28 novembre 1931 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 193, che ha dato approvazione all'Accordo commerciale provvisorio italo-brasiliano stipulato a Rio de Janeiro il 28 novembre 1931.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a questo punto vorrei proporvi di fare una inversione nel nostro ordine del giorno, indicando ora la votazione a scrutinio segreto dei due stati di previsione della spesa del Ministero della giustizia e di quello delle colonie, insieme con quella dei disegni di legge in questa stessa seduta rinviati allo scrutinio segreto.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo quindi alla votazione a scrutinio segreto degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della giustizia e delle colonie, e dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albertini, Albicini, Albini, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo.

Bacelli, Bastianelli, Bazan, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Bonardi, Bonin Longare, Bonzani, Borletti, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Casanuova, Casertano, Castelli, Cattaneo, Cesareo, Cian, Cirmeni, Conci, Concini, Credaro, Crispo Moncada.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Bono,

De Tullio, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Vico.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Fedele, Ferrari.

Gabbi, Gallenga, Gallina, Garbasso, Gentile, Giampietro, Grosoli, Grosso, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Ignazio.

Joele.

Lagasi, Lago, Libertini, Longhi, Lucioli, Lustig.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Millosevich, Montessor, Montuori, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nomis di Cossilla.

Padulli, Pais, Pavia, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Petrillo, Pironti, Poggi Cesare, Pujia, Pullè.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rossi, Rota Francesco, Ruffini, Russo.

Salata, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Simonetta, Sirianni, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Supino.

Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Torre.

Venturi, Vicini Marco Arturo, Vigliani.

Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1179):

Senatori votanti. 142

Favorevoli 132

Contrari 10

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1194):

Senatori votanti	142
Favorevoli	132
Contrari	10

Il Senato approva.

Proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87, relativo alla trasmissione degli atti tecnici e dei certificati di classifica a corredo delle domande di mutuo e di contributo diretto dello Stato per danni causati dai terremoti, e proroga del termine di cui all'art. 317 del Testo Unico 19 agosto 1917, n. 1399, modificato con l'art. 6 del Regio decreto-legge 30 marzo 1924, n. 439, relativo alla attività del Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1189):

Senatori votanti	142
Favorevoli	134
Contrari	8

Il Senato approva.

Ricorsi per tasse ed imposte nelle Colonie (1213):

Senatori votanti	142
Favorevoli	133
Contrari	9

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti, che hanno usufruito delle riparazioni gratuite a carico dello Stato, senza averne diritto (1222):

Senatori votanti	142
Favorevoli	134
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazioni alle leggi sul reclutamento del Regio esercito (1223):

Senatori votanti	142
Favorevoli	135
Contrari	7

Il Senato approva.

Raggruppamento in due reggimenti dei battaglioni minatori (1229):

Senatori votanti	142
Favorevoli	135
Contrari	7

Il Senato approva.

Inclusione di un rappresentante dell'Associazione fascista della Scuola nel Consiglio direttivo dell'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze (1236):

Senatori votanti	142
Favorevoli	129
Contrari	13

Il Senato approva.

Aumento del contributo del Ministero dell'educazione nazionale a favore della R. Scuola professionale annessa all'Istituto Pro Ciechi « Paolo Colosimo » in Napoli (1237):

Senatori votanti	142
Favorevoli	132
Contrari	10

Il Senato approva.

Determinazione delle tasse scolastiche nei Regi Conservatori di musica (1256):

Senatori votanti	142
Favorevoli	133
Contrari	9

Il Senato approva.

Proroga di termine relativamente ad una operazione di finanziamento riguardante il comune di Cremona (1257):

Senatori votanti	142
Favorevoli	130
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1670, che autorizza il Ministro per le corporazioni a disporre la costituzione di Consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica (1177):

Senatori votanti	142
Favorevoli	131
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 56, riguardante la riduzione dei ruoli organici della Milizia nazionale forestale (1178):

Senatori votanti	142
Favorevoli	133
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 122, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè al bilancio dell'Azienda autonoma delle Poste e Telegrafi per detto esercizio finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 18 febbraio 1932, nn. 121 e 123, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1185):

Senatori votanti	142
Favorevoli	133
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 193, che ha dato approvazione all'Accordo commerciale provvisorio italo-brasiliano del 28 novembre 1931 (1197):

Senatori votanti	142
Favorevoli	132
Contrari	10

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Salata, Garbasso, Pironti, Dallolio Alfredo, Di Frassineto, Gualtieri, Morpurgo, Menozzi e De Vito a presentare alcune relazioni.

SALATA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 114, che reca provvidenze concernenti il credito a favore delle industrie della conservazione del pesce della Venezia Giulia (1171);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1932, n. 318, concernente provvedimenti a favore degli impiegati dell'ex stato libero e del comune di Fiume dimessi per motivi d'indole politica dopo il periodo di governo zanelliano (1220).

GARBASSO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni all'ordinamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (1260).

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo (1272).

DALLOLIO ALFREDO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1932, n. 376, che approva e rende esecutivo l'atto aggiuntivo 1° marzo 1932 per l'armamento, completamento e l'esercizio della ferrovia Casalecchio-Vignola ed autorizza la corrispondente spesa (1273);

Provvedimenti per favorire lo sviluppo dell'industria del gas (1226);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 186, che approva una convenzione stipulata tra lo Stato e il comune di Palermo per l'istituzione di un aeroporto in località Boccadifalco (Palermo) e la cessione in uso al comune medesimo di una zona del parco monumentale « Real Favorita » da adibire a campo di corse (1216).

DI FRASSINETO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Estensione al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento di alcune delle disposizioni vigenti in materia di credito fondiario (1265).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 337, concernente la riduzione delle sovvenzioni che lo Stato corrisponde alle Società concessionarie di servizi aerei (1233).

MORPURGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Attribuzione della qualifica di « dottore in scienze forestali » ai diplomati del cessato Istituto forestale di Vallombrosa, del titolo di « dottore in ingegneria » e di « dottore in architettura » agli ingegneri ed architetti delle nuove provincie e proroga delle disposizioni di cui all'articolo 7, ultimo comma, del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, circa l'iscrizione degli ufficiali ed ex ufficiali della Regia marina alle scuole di ingegneria (1238).

MENOZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 369, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi fra l'Italia e l'Austria, stipulati in Roma il 18 febbraio 1932:

1° Accordo sulla esportazione con annesso e relativi Protocolli;

2° Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923;

3° Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, relativo all'acqua ossigenata (1270).

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti per la sistemazione di ser-

vizi governativi nella città di Napoli e cessione al comune di Napoli di un gruppo di immobili di proprietà dello Stato (1258).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Salata, Garbasso, Pironti, Dallolio Alfredo, Di Frassineto, Gualtieri, Morpurgo, Menozzi e De Vito della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 95, che approva il piano regolatore e le relative norme di esecuzione per la sistemazione della zona adiacente alla sede del nuovo Palazzo degli uffici giudiziari in Milano » (N. 1198).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 95, che approva il piano regolatore e le relative norme di esecuzione per la sistemazione della zona adiacente alla sede del nuovo Palazzo degli uffici giudiziari in Milano ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 95, che approva il piano regolatore e le relative norme di esecuzione per la sistemazione della zona adiacente alla sede del nuovo Palazzo degli uffici giudiziari in Milano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, portante provvedimenti riguardanti il servizio delle radiodiffusioni » (N. 1199).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, portante provvedimenti riguardanti il servizio delle radiodiffusioni ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, portante provvedimenti riguardanti il servizio delle radiodiffusioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1932, n. 88, concernente la sostituzione dell'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli » (N. 1200).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1932, n. 88, concernente la sostituzione dell'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 febbraio 1932, n. 88, concernente la sostituzione dell'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 261, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32 nonchè ai bilanci delle Aziende autonome dei Monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dei Patrimoni riuniti ex economali e dei Telefoni di Stato, per detto esercizio finanziario; e convalidazione del Regio decreto 24 marzo 1932, n. 262, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1203).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 261, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-1932, nonchè ai bilanci delle Aziende autonome dei Monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dei Patrimoni riuniti ex economali e dei Telefoni di Stato, per detto esercizio finanziario; e convalidazione del Regio decreto 24 marzo 1932, n. 262, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 261, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni autonome dei monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dei Patrimoni riuniti ex economali e dei Telefoni dello Stato, per detto esercizio finanziario; ed è convalidato il Regio decreto 24 marzo 1932, n. 262, con il quale venne autorizzata una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per il predetto esercizio finanziario 1931-32.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 231, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società italiana di servizi marittimi per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero » (N. 1209).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 231, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società italiana di servizi marittimi per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 231, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società italiana di servizi marittimi per l'esercizio di linee di navigazione con l'Egitto, il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 211, che stabilisce il regime doganale per il caffè crudo originario e proveniente da Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita » (N. 1214).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 211, che stabilisce il regime doganale per il caffè crudo originario e proveniente da Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 211, che stabilisce il regime doganale per il caffè originario e proveniente da Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 266, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1932 del "modus vivendi" di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 24 novembre 1931 » (N. 1215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 266, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1932 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 24 novembre 1931 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 266, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1932 del *modus*

vivendi di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 24 novembre 1931.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1932, n. 306, recante provvedimenti per l'istruttoria delle domande di mutuo presentate al soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria » (N. 1217).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1932, n. 306, recante provvedimenti per l'istruttoria delle domande di mutuo presentate al soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1932, n. 306, recante provvedimenti per l'istruttoria delle domande di mutuo presentate al soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, concernente tassa

speciale per le merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge del Regno » (N. 1227).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, concernente tassa speciale per le merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge del Regno ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, concernente tassa speciale per le merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge 25 gennaio 1932, n. 267, che ha dato approvazione all'Accordo commerciale italo-jugoslavo, concluso a Belgrado il 23 novembre 1931 » (N. 1228).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 267, che ha dato approvazione all'Accordo commerciale italo-jugoslavo, concluso a Belgrado il 23 novembre 1931 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 267, che ha dato approvazione all'Accordo commerciale italo-jugoslavo, concluso a Belgrado il 23 novembre 1931.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 242, che ha dato esecuzione al “modus vivendi” commerciale italo-francese ed agli Atti annessi, firmati in Roma il 4 marzo 1932 » (N. 1230).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 242, che ha dato esecuzione al *modus vivendi* commerciale italo-francese ed agli Atti annessi, firmati in Roma il 4 marzo 1932.

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 242, che ha dato esecuzione al *modus vivendi* commerciale italo-francese ed agli Atti annessi, firmati in Roma il 4 marzo 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 295, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 tra il Regno d'Italia e il Regno del Higiiaz e del Neged e sue dipendenze:
1° Trattato di amicizia italo-higiazeno e relativi scambi di note;
2° Trattato di commercio italo-higiazeno » (N. 1231).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1932,

n. 295, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 tra il Regno d'Italia e il Regno del Higiiaz e del Neged e sue dipendenze: 1° Trattato di amicizia italo-higiazeno e relativi scambi di note; 2° Trattato di commercio italo-higiazeno ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 295, che ha dato esecuzione ai seguenti accordi stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 tra il Regno d'Italia e il Regno del Higiiaz e del Neged e sue dipendenze:

1° Trattato di amicizia italo-higiazeno, e relativi scambi di note;

2° Trattato di commercio italo-higiazeno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 303, concernente il quantitativo massimo di olio di oliva prodotto nelle Isole italiane dell' Egeo da ammettere annualmente in franchigia da dazio doganale » (N. 1232).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 303, concernente il quantitativo massimo di olio di oliva prodotto nelle Isole italiane dell'Egeo da ammettere annualmente in franchigia da dazio doganale ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 303, concernente il quantitativo massimo di olio di oliva prodotto nelle Isole italiane dell'Egeo da ammettere annualmente in franchigia da dazio doganale all'importazione nel Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Alla votazione di questi disegni di legge si procederà nella seduta di domani.

Domani alle ore 15 riunione degli Uffici; alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1201).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 95, che approva il piano regolatore e le relative norme di esecuzione per la sistemazione della zona adiacente alla sede del nuovo Palazzo degli uffici giudiziari in Milano (1198);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, portante provvedimenti riguardanti il servizio delle radiodiffusioni (1199);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1932, n. 88, concernente la sostituzione dell'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli (1200);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 261, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32 nonchè ai bilanci

delle Aziende autonome dei Monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dei Patrimoni riuniti ex economali e dei Telefoni di Stato, per detto esercizio finanziario; e convalidazione del Regio decreto 24 marzo 1932, n. 262, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1203);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 231, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società italiana di servizi marittimi per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero (1209);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 211, che stabilisce il regime doganale per il caffè crudo originario e proveniente da Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita (1214);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 266, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1932 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 24 novembre 1931 (1215);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1932, n. 306, recante provvedimenti per l'istruttoria delle domande di mutuo presentate al soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria (1217);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, concernente tassa speciale per le merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge del Regno (1227);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 267, che ha dato approvazione all'Accordo commerciale italo-jugoslavo, concluso a Belgrado il 23 novembre 1931 (1228);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 242, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* commerciale italo-francese ed agli Atti annessi, firmati in Roma il 4 marzo 1932 (1230);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 295, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 tra il Regno d'Italia e il Regno del Higiaz e del Neged e sue dipendenze:

1° Trattato di amicizia italo-higiazeno e relativi scambi di note;

2° Trattato di commercio italo-higiazeno (1231);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 303, concernente il quantitativo massimo di olio di oliva prodotto nelle Isole italiane dell'Egeo da ammettere annualmente in franchigia da dazio doganale (1232).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1202);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1212);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1184).

La seduta è tolta (ore 17,30).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.